REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente e relatore
Donatella Scandurra	Consigliere
Antonio Palazzo	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario
Flavia D'Oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **60682** del registro di segreteria, proposto da:

l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B – PEC avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),Giuseppina Giannico (codice

fiscale GNNGPP70B57D883T; posta elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it); come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

- appellante -

contro

xx (c.f. xx), rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Barbara Taurino (c.f. TRNBBR72B67B506K; pec avv.taurinobarbara@legalmail.it)

- appellato

avverso e per la riforma

della sentenza n. 32/2023, depositata il 26 gennaio 2023, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 1° febbraio 2023.

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 9 luglio 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Presidente Tammaro Maiello, data per letta la relazione con il consenso delle parti; nonché l'avv. Lidia Carcavallo per l'INPS, appellante, e l'avv. Andrea Gargani su delega scritta dell'avv. Taurino Barbara per xx per le parti presenti

FATTO

1. Il ricorso in primo grado.

Il sig. xx ha adito la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, per l'accertamento del diritto al riscatto di un periodo contributivo, collocato prima della presa di servizio presso il Ministero del Lavoro, avvenuta in data 19 dicembre 1988.

Risulta in atti che:

- il sig. xx vantava contribuzione accreditata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti fino al 16 dicembre 1988;
- in data 19 dicembre 1988 aveva preso servizio presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- successivamente, era transitato alle dipendenze della Provincia di Lecce, dove aveva lavorato dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2018;
- dal 1° luglio 2018 era passato alle dipendenze della Regione Puglia, dove ancora lavorava al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
- aveva richiesto la ricongiunzione alla Cassa Stato del periodo assicurativo accreditato presso l'AGO; di conseguenza, erano stati ricongiunti alla cassa statale i contributi versati presso l'AGO per un totale di 9 anni, 11 mesi e 9 giorni, dei quali 11 mesi e 16 giorni nel 1988, fino al 16 dicembre compreso;
- in data 16 giugno 2020, aveva presentato all'INPS domanda di riscatto del periodo dall'8 ottobre al 31 ottobre 1988, respinta con provvedimento del 18 dicembre 2020, oggetto del ricorso di primo grado.

2. Memoria dell'INPS in primo grado.

L'INPS, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso eccependo che:

- nell'anno 1988, il ricorrente ha lavorato nel fondo lavoratori dipendenti INPS gestione privata 50 settimane, pari a mesi 11 e giorni 16, quindi dal 01.01.1988 al 16.12.1988 per poi prendere servizio il giorno 19.12.1988 al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale;
- la domanda di riscatto del periodo di decorrenza giuridica-economica, che nella fattispecie è pari a 2 giorni, avrebbe dovuto essere presentata dall'interessato durante l'iscrizione alla cassa dei dipendenti del settore statale (CTPS);
- la fonte normativa invocata nella domanda di riscatto presentata dal ricorrente il 16.06.2020, in vigenza di iscrizione CPDEL, riguarda solo ed unicamente il settore statale;
- il provvedimento di rigetto del 18.12.2020 è quindi legittimo e corretto e va confermato.

3. La sentenza n. 32/2023 della Corte dei conti per la Puglia.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, con sentenza n. 33/2023, ha accolto parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto del ricorrente al riscatto, ai fini pensionistici, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica ed economica del servizio prestato quale collocatore in prova in forza alle dipendenze del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.

Invero, il giudice di prime cure ha evidenziato che la disposizione invocata da parte ricorrente è rappresentata dall'art. 142 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, il quale dispone sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato e il cui secondo comma testualmente recita:

"Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del Tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito".

Secondo, poi, il richiamato art. 8 del medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973, *"Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo. Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto".*

Sicché, deve ritenersi che possa essere valorizzato, ai fini del trattamento di quiescenza, come previsto in generale per i dipendenti pubblici, il tempo tra la decorrenza giuridica del servizio e l'assunzione effettiva in servizio ai richiesti fini del riscatto del periodo.

In conclusione, non v'è ragione per ritenere che, con riguardo al riscatto del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del servizio e l'assunzione effettiva in servizio, non debba applicarsi la disciplina stabilita dall'art. 142 del T.U. n. 1092 del 1973, in relazione al periodo dal 13.12.1988 al 18.12.1988.

Alla luce di quanto precede, la domanda formulata nel ricorso merita accoglimento e, di conseguenza, va accolta, limitatamente però al periodo suddetto.

4. Atto di appello dell'INPS.

L'appellante INPS ha impugnato la sentenza n. 32/2023 della Corte dei conti per la Puglia, in composizione monocratica, per i seguenti motivi:

4.1. Violazione del combinato disposto degli artt. 67 e 68 del r.d.l. n. 680/1939, conv. in l. n. 41/1939, nonché dell'art. 142 del d.P.R. n. 1092/1973 – vizio di sussunzione – erronea applicazione della disciplina prevista per i dipendenti statali, in favore di soggetto iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali.

Era censurata la parte di sentenza, con la quale, nell'accogliere la domanda dell'odierno appellato, il Giudice di prime cure ha richiamato il disposto degli artt. 142 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 1092/1973, affermando che, alla luce delle suddette disposizioni, *«deve ritenersi che possa essere valorizzato, ai fini del trattamento di quiescenza, come previsto in generale per i dipendenti pubblici, il tempo tra la decorrenza giuridica del servizio e l'assunzione effettiva in servizio ai richiesti fini del riscatto del periodo. In conclusione, non vi è ragione per ritenere che, con riguardo al riscatto del periodo intercorrente tra decorrenza giuridica del servizio e l'assunzione effettiva in servizio non debba applicarsi la disciplina stabilita dall'art. 142 del T.U. n. 1092/1973, in relazione al periodo dal 13/12/1988 al 18/12/1988»*. Sostiene, in senso contrario, l'appellante INPS che la richiesta di riscatto, allo stesso modo della ricongiunzione o dell'autorizzazione al versamento di contributi volontari, va sempre richiesta alla gestione nella quale l'assicurato è iscritto al momento della domanda (art. 2 della legge n. 29/1979, cfr. Corte dei conti Sicilia sentenza n. 3382/2007).

Nel caso di specie, l'INPS rimarca che al momento della presentazione della domanda di cui è causa, l'appellato era iscritto, pacificamente, alla ex CPDEL e non alla Cassa dei dipendenti statali; da cui ne deriva che la presente fattispecie è fuori dall'ambito applicativo soggettivo del T. U. approvato con d.P.R. n. 1092/1973.

Su tale ultimo punto non dovrebbero sorgere dubbi; ad ogni modo, si richiama quanto argomentato dalla Suprema Corte di cassazione, in un caso nel quale, come nel presente, il Giudice del merito aveva applicato il ripetuto T.U. ad un iscritto alla CPDEL.

Nella sentenza n. 10915/2015 della Corte di legittimità si legge che:

«vi è pertanto un dato testuale, nella legge n. 479 del 1994, dal quale è possibile desumere, con certezza, che pur dopo l'istituzione dell'INPDAP, devono continuare ad applicarsi le rispettive discipline che regolavano il rapporto previdenziale degli assistiti di ciascuno degli Istituti soppressi (ENPAS, INADEL, ENPDEDP, Cassa pensioni insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, cassa pensioni ai sanitari e Cassa pensioni ufficiali giudiziari e coadiutori).

Erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto, invece, applicabile al caso di specie il d.P.R. n. 1092 del 1973 che riguarda unicamente gli iscritti all'ENPAS (Ente Nazionale previdenza ed assistenza per i dipendenti statali)».

Nello stesso senso, si è pronunciata la Sezione terza di appello della Corte dei conti con la sentenza n. 289/2015 che, nonostante riguardi fattispecie differente, ha espressamente escluso l'applicazione del richiamato art. 8 del T. U. approvato con d.P.R. n. 1092/1973 a personale non statale.

Pertanto, nel caso di specie, si ribadisce, non andava applicato il disposto dell'art. 142 del ripetuto d.P.R. n. 1092/1973, ma la disciplina specifica che regolamenta l'iscrizione alla CPDEL

Il combinato disposto degli artt. 67 e 68 del r.d.l. n. 680/1938 prevede:

- all'art. 67 che: *«agli impiegati iscritti alla cassa di previdenza è data facoltà di chiedere, con le norme di cui al successivo art. 68, il riscatto, agli effetti dell'indennità o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente ordinamento, prestati: ... e) alle dipendenze dello Stato in servizio di impiegato o di salariato anche non di ruolo, esclusi quelli prestati in qualità di operai giornalieri»*.
- all'art. 68 primo comma che: *«la domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 67 deve essere presentata alla prefettura o alla cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:*

Queste sono, con ogni evidenza, le norme sotto l'egida delle quali va ricondotta la fattispecie in esame, con la conseguenza che la domanda di riscatto del xx, essendo stata presentata ben oltre il termine dei cinque anni dalla cessazione del servizio presso il Ministero (domanda presentata nel 2020, a fronte dell'iscrizione presso la CPDEL nel 2000), era tardiva e andava respinta dall'INPS, come correttamente avvenuto.

L'INPS ha interesse ad ottenere la riforma, in punto di diritto, della sentenza oggi gravata, per evitare che si cristallizzi un precedente non corretto in punto di diritto, che successivamente potrebbe venir posto a fondamento di altre analoghe decisioni.

Per tale motivo, l'ente previdenziale non solleva l'eccezione relativa alla mancanza di una corretta domanda in sede amministrativa, ai fini di cui all'art. 153 1° comma lett. b) c.g.c.

La domanda di riscatto presentata dal XX aveva ad oggetto un altro periodo di lavoro (quello dall'8 ottobre al 31 ottobre 1988, in relazione alla quale era palesemente da respingere, essendo tale ultimo periodo già coperto da contribuzione) e, solo a seguito di richiesta del Giudice di prime cure sulla precisazione del periodo da riscattare, l'originario periodo veniva sostituito con quello dal 13 al 18 dicembre 1988.

Ora, se da un punto di vista processuale il Giudice di primo grado ha ritenuto che si tratti di una consentita *emendatio libelli*, dal punto di vista dell'amministrazione il cambiamento del periodo oggetto della domanda di riscatto fa sì che alcuna domanda possa ritenersi presentata dall'assicurato per il periodo poi riconosciuto in giudizio.

Tuttavia, non si formula un apposito motivo di appello sul punto, in quanto sussiste l'interesse dell'INPS ad ottenere una pronuncia di appello che chiarisca la normativa da applicare alla fattispecie, emendando l'errore commesso nel giudizio di prime cure.

Inoltre, anche qualora si ritenga corretta l'applicazione nella specie delle disposizioni concernenti il personale assicurato nella cassa statale, e quindi il ripetuto d.P.R. n. 1092/1973, comunque la sentenza n.32/2023 Sezione territoriale Puglia meriterebbe di essere riformata.

4.2. Violazione art. 6 del d.P.R. n. 1092/1973 – violazione del divieto di accredito di più contributi nel medesimo periodo assicurativo.

In via subordinata, per il caso di rigetto del primo motivo di ricorso, l'INPS si duole che il Giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda di controparte, come precisata con l'ultima memoria depositata in giudizio, abbia riconosciuto il diritto al riscatto di un periodo che, almeno in parte, risultava già coperto da contribuzione, come del resto dedotto dalla difesa dell'ente e documentato in atti.

Infatti, in memoria difensiva l'INPS aveva dedotto - e si tratta di dato di fatto incontestato - che l'appellato vantava una contribuzione accreditata presso l'AGO nel 1988 per 11 mesi e 16 giorni, vale a dire dal 1° gennaio al 16 dicembre 1988 (memoria INPS in primo grado, pag. 2 - che si deposita insieme al presente appello con il n. 3 -: *«nell'anno 1988, lo stesso ha lavorato nel fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS gestione privata per 50 settimane, pari a 11 mesi e giorni 16, quindi dal 1/1/1988 al 16/12/1988 per poi prendere servizio il giorno 19/12/1988 al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale»*).

Ora, qualora si ritenga che nella presente fattispecie sia applicabile il d.P.R. n. 1092/1973 , allora rileverà il disposto dell'art. 6 del medesimo decreto.

Il comma primo della disposizione in epigrafe, come noto, recita: *«un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato»*.

Pertanto, a tutto concedere, il riscatto dei periodi contributivi sarebbe possibile solo per il periodo non coperto da contribuzione, vale a dire per i giorni del 16 e 17 dicembre 1988, giornate non coperte da contribuzione

(neanche da quella accreditata presso la Gestione pubblica, che ha avuto inizio il 19 dicembre 1988, come dedotto in atti anche dal ricorrente).

Proprio per tale motivo, in sede di esecuzione della sentenza di primo grado, la sede INPS competente ha riconosciuto il riscatto solo per le giornate suddette, essendo impossibile l'accredito di doppia contribuzione per le altre (cfr. provvedimento del febbraio 2023, doc. 4).

4.3. Richieste dell'appellante INPS.

Pertanto, il legale dell'appellante INPS chiede di accogliere il presente appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza n.32/2023.

5.Memoria dell'appellato xx **.**

Con memoria del 19 giugno 2025, il legale dell'appellato sig. xx ha eccepito l'inammissibilità per tardività ed infondatezza del primo motivo di appello.

Infatti, l'Istituto appellante afferma che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato il disposto dell'art. 142 del d.P.R. n. 1092/1973 in luogo di quella che, stando alla propria tesi difensiva, sarebbe "*la disciplina specifica che regolamenta l'iscrizione alla CPDEL*", ovvero il combinato disposto degli artt. 67 e 68 del r.d.l. n. 680/1938 con la conseguenza che, sempre secondo l'assunto di controparte, "*la domanda di riscatto del* xx *, essendo stata presentata ben oltre il termine dei cinque anni dalla cessazione del servizio presso il Ministero ... era tardiva e andava respinta dall'INPS, come correttamente avvenuto*".

L'appellato rileva che delle argomentazioni difensive appena riportate non vi è traccia negli scritti difensivi - la sola memoria del 27.05.2022 – depositati dall'Istituto convenuto in primo grado; a pag. 2 di detta

memoria l'INPS, dopo aver esposto in breve i fatti di causa, esplicita le proprie difese deducendo quanto testualmente si riporta:

"La domanda di riscatto del periodo di decorrenza giuridica – economica, che nella fattispecie è pari a 2 giorni, avrebbe dovuto essere presentata dall'interessato durante l'iscrizione alla cassa dei dipendenti del settore statale (CTPS). Infatti, la fonte normativa invocata nella domanda di riscatto presentata il 16/06/2020, in vigenza di iscrizione CPDEL, riguarda solo ed unicamente il settore statale. Il provvedimento di rigetto del 18/12/2020 è quindi legittimo e corretto e va confermato."

È evidente, pertanto, che l'eccezione di decadenza che controparte introduce timidamente solo in tale grado del giudizio merita di essere contestata perché, rientrando a pieno titolo tra le eccezioni in senso stretto, avrebbe dovuto essere formulata tempestivamente dall'INPS in sede di costituzione in giudizio, a pena di decadenza.

Parimenti, l'eccezione di inammissibilità del ricorso comminata dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 153 C.G.C. nelle ipotesi in cui *"si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa ..."* che controparte riferisce di non aver volutamente spiegato avendo l' Istituto interesse ad ottenere *"la riforma, in punto di diritto, della decisione oggi gravata ... in quanto sussiste l'interesse dell'INPS ad ottenere una pronuncia di appello che chiarisca la normativa da applicare alla fattispecie, emendando l'errore commesso in prime cure"*, ove mai spiegata, avrebbe comunque subito la stessa sorte dell'inammissibilità non essendo stata tempestivamente formulata con il primo atto difensivo.

Ferma, dunque, l'inammissibilità per tardività del primo motivo di appello, va detto che, nel merito, ove si arriverà a trattarlo, contrariamente a quanto argomentato dall'appellante INPS, bene e correttamente ha fatto il primo giudice a riconoscere il diritto invocato dal ricorrente al riscatto, ai fini pensionistici, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica ed economica del servizio prestato quale collocatore in prova in forza alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con riferimento alla disciplina normativa applicabile che in relazione al periodo accertato.

5.1.a) Quanto alla disciplina applicabile, non è un caso se il Giudice di primo grado, nel riconoscere il diritto al riscatto, così come richiesto dall'odierno appellato, abbia affermato che *"non v'è ragione di ritenere che, con riguardo al riscatto ... non debba applicarsi la disciplina stabilita dall'art. 142 del T.U. n. 1092 del 1973 ..."*, essendo quella disciplinata dal citato T.U. una delle due fattispecie previste dall'ordinamento di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati dal lavoratore in diversi settori, allo scopo di ottenere un'unica pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati. La ricongiunzione contemplata dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato è operante soltanto tra i servizi resi allo Stato e quelli prestati presso enti locali e presso il Banco di Napoli e di Sicilia, mentre quella regolata dalla legge 7.02.29 n. 79 - sulla facoltà di ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi vantati dal lavoratore subordinato per iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forma sostitutive di quest'ultima - rappresenta l'ipotesi generale.

Nella prima ipotesi, il trattamento di quiescenza è a carico dell'ente di ultima iscrizione che è tenuto a corrisponderlo in misura integrale, previa determinazione dei servizi ricongiungibili da parte dell'amministrazione di provenienza (effettuata in base alle norme degli ordinamenti vigenti presso di esse), e computo del trattamento di quiescenza spettante sino al momento del passaggio e versamento del relativo importo in valore capitale all'ente ricevente (Cfr. Tenore, La nuova Corte dei Conti: responsabilità, Pensioni, Controlli, Milano, 2008, 693 ss.).

La ricongiunzione disciplinata con legge n. 29 del 1979 ha, invece, valenza generale per tutti i dipendenti pubblici che intendano far valere il diritto ad un'unica pensione, sia essa erogata dall'INPS ovvero dall'INPDAP.

Nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto dall'Istituto appellante, è indubbia l'applicabilità della prima delle due fattispecie di ricongiunzione innanzi esaminate, visto che il sig. XX, dipendente della Regione Puglia all'atto di presentazione dell'istanza di pensionamento, ha chiesto all'ente di ultima iscrizione la computabilità, sul trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del precedente rapporto di lavoro statale e quella di effettiva assunzione alle dipendenze dello Stato, invocando, correttamente, l'applicazione delle disposizioni dettate dal citato testo unico – l'art. 116 del d.P.R. n. 1092/1979 prevede che: "*Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso*

alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro".

Quanto poi al periodo computabile sul trattamento di quiescenza, fermi i profili di inammissibilità dell'appello rispetto ad eccezioni di decadenza (si legge a pag. 7 del Ricorso introduttivo *"... dal punto di vista dell'amministrazione il cambiamento del periodo oggetto della domanda di riscatto fa sì che alcuna domanda possa ritenersi presentata dall'assicurato per il periodo poi riconosciuto in giudizio"*) certamente intempestive per i motivi innanzi esposti, correttamente il Giudice di primo grado, dopo aver rilevato:

"la non perspicua evidenza del suddetto periodo che, nella prospettazione attorea sarebbe relativa al periodo dal 8.10.1988 al 31.10.1988, in quella dell'INPS sarebbe pari solo a 2 giorni (17-18/12/1988) mentre dal provvedimento del Ministero del Lavoro del 15/04/1995, allegato dall'Istituto, emerge che il xx *abbia lavorato nel settore privato dal 20.3.1985 al 12.12.1988, per poi prendere servizio il giorno 19/12/1988"* ha richiesto, ai sensi dell'art. 164 del c.g.c., al ricorrente di precisare la propria domanda.

E non avrebbe potuto fare altrimenti visto il contenuto del provvedimento ministeriale versato in atti dall'Istituto.

Quella autorizzata dal Giudice di prime cure, dunque, non è qualificabile alla stregua di una *mutatio libelli* e nemmeno di *una emendatio*, ma di una mera precisazione della domanda, ovverosia della rettifica della portata della domanda, necessaria alla luce di un nuovo documento, conosciuto in data successiva alla proposizione del ricorso, tale da non

disorientare in alcun modo la difesa della controparte messa, in ogni caso, nelle condizioni di poter adeguatamente controdedurre nel termine congruo assegnato dal Giudice (ma non sfruttato dalla difesa avversaria).

Come affermato dalla giurisprudenza contabile, invero, per *"precisazione"*, si intende *"la mera rettifica della portata della domanda, con riguardo al medesimo petitum ed alla stessa causa petendi, senza che mutino i fatti principali allegati. In altri termini, con la precisazione, che può includere anche fatti nuovi secondari, non si allarga l'ambito del giudizio, contrariamente a quanto accade con la modificazione basata sull'allegazione di fatti principali nuovi (c.d. emedatio libelli, se rientrante comunque nei limiti dello stesso petitum e della stessa causa petendi; c.d. mutatio libelli o domanda nuova, se non vi rientra"* (cfr. ex multis Corte dei conti Calabria sentenza n. 183/2021).

Secondo l'appellato, destituite di giuridico fondamento si appalesano anche le censure articolate con il secondo motivo di appello, incentrate sulla presunta violazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 1092/1973 nella parte in cui prevede il divieto di accredito di più contributi nel medesimo periodo assicurativo.

L'assunto dell'INPS muove dall'erroneo presupposto che il xx abbia lavorato nel fondo lavoratori dipendenti INPS gestione privata dal 01.01.1988 al 16.12.1988.

Circostanza, questa, che ha trovato smentita nella stessa documentazione versata in atti dall'Istituto; nella specie, dal decreto del Ministero del Lavoro n. 547 del 15/04/1995, allegato dall'Istituto, emerge che il xx abbia lavorato nel settore privato dal 20.3.1985 al 12.12.1988,

per poi prendere servizio alle dipendenze dello Stato il giorno 19.12.1988.

Tali dati, peraltro, trovano piena conferma nel Libretto di Lavoro n. 258 rilasciato il 01.09.1977 – reperito nelle more dal xx – che si versa in atti, in cui sono riportati, tal quali, i periodi assicurativi indicati dal Ministero: dall'1.10.1977 al 27.02.1982; dall'11.03.1983 al 27.12.1984; dal 20.03.1985 al 12.12.1988.

La data di cessazione del servizio svolto nel settore privato è univocamente individuata nel giorno 12 dicembre 1988, non già come sostenuto dall'INPS nel 16 dicembre 1988.

Alla luce di tanto, è incontrovertibile che, come correttamente statuito dal Giudice adito per primo, il periodo computabile sul trattamento di quiescenza è quello ricompreso tra il 13.12.1988 e il 18.12.1988.

In conclusione, il legale dell'appellato sig. xx chiede in accoglimento delle eccezioni e delle deduzioni difensive di:

- rigettare il ricorso in appello spiegato dall'istituto previdenziale INPS;
- e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 32/2023 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la regione Puglia, depositata il 26.01.2023;
- di condannare l'INPS parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore del medesimo procuratore Avv. Barbara Taurino dichiaratosi antistatario.

6. Udienza del 9 luglio 2025.

All' udienza del 9 luglio 2025, le parti nel riportarsi agli atti scritti hanno confermato le richieste ivi contenute.

D I R I T T O

L'appello è parzialmente fondato e va parzialmente accolto.

1. Con il primo motivo d'appello INPS ha chiesto di affermare il principio di diritto per cui non è possibile applicare le norma del T.U. approvato con d.P.R. 1092/1973 al personale dipendente non statale.

Nel caso di specie, essendo il sig. xx , al momento della presentazione della domanda di riscatto di cui è causa, iscritto pacificamente alla ex CPDEL e non alla Cassa dei dipendenti statali, la presente fattispecie è fuori dall'ambito applicativo soggettivo del T. U. approvato con d.P.R. n. 1092/1973, rientrando sotto la disciplina specifica che regolamenta l'iscrizione alla CPDEL.

Ne consegue che il motivo con riguardo a questo aspetto è fondato e va accolto.

La controversia concerne il periodo di riscatto originariamente richiesto dal sig. xx con istanza del 16 giugno 2020 all'INPS per il periodo dall'8 ottobre 1988 al 31 ottobre 1988.

Dagli atti risulta che il medesimo xx ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale dal 19/12/1988 al 31/12/1999, con iscrizione alla cassa pensioni Stato (CTPS).

Successivamente, è passato alle dipendenze della Provincia di Lecce ed ha continuato a lavorare dal 01.01.2000 al 30.06.2018 con iscrizione alla cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL).

Infine, è passato alle dipendenze della Regione Puglia dal 01.07.2018, conservando l'iscrizione alla CPDEL.

Durante l'iscrizione alla cassa CTPS, in data 19.06.1993, il sig. xx ha presentato domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art.2 della legge n.29/1979, per unificare - al servizio reso alle dipendenze del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale - i servizi di natura privatistica.

Nel decreto di ricongiunzione sono stati riconosciuti, utili a pensione, senza onere a carico dell'istante xx 517 settimane, ossia, anni 9 mesi 11 e giorni 9.

L'elenco in analitico dei periodi di natura privatistica, oggetto di ricongiunzione, risulta sia dal provvedimento cartaceo, adottato dal Ministero del Lavoro il 30.07.1996, sia dalla duplicazione del certificato TRC attestante l'esatta distribuzione delle settimane, all'epoca lavorate, da xx nt. 22/04/1963.

Nell'anno 1988, il medesimo xx ha lavorato nel fondo lavoratori dipendenti INPS gestione privata 50 settimane, pari a mesi 11 e giorni 16, quindi dal 01.01.1988 al 16.12.1988 per poi prendere servizio il giorno 19.12.1988 al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.

La domanda di riscatto era presentata dal medesimo xx il 16.06.2020, già iscritto alla CPDEL.

Orbene con ordinanza a verbale del 9.6.2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, stante le evidenti contraddizioni tra il periodo di riscatto richiesto dal xx all'8.10.1988 al 31.10.1988 e le evidenze documentali dell'INPS (cfr allegati memoria INPS del 27.5.22) richiedeva alle parti il deposito di note difensive per precisare il periodo oggetto di riscatto.

A seguito di deposito di note del legale del xx in data 7.7.2022 con la gravata sentenza il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ma solo per il riscatto del periodo dal 13.12.1988 al 18.12.1988 ossia per il periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica (13.12.1988) ed economica (18.12.1988) del servizio prestato quale collocatore in prova alle dipendenze del Ministero del lavoro e della Previdenza.

Orbene è di tutta evidenza che il riscatto andava chiesto secondo le regole della CPDEL in vigenza di iscrizione a tale cassa.

Quindi, in punto di diritto, sul primo motivo di appello sulla competenza della cassa cui presentare la domanda di riscatto, l'appello dell'INPS va accolto, atteso che la domanda di riscatto del xx andava presentata alla cassa previdenziale appartenenza ossia alla CPDEL.

Infatti, quando la domanda di riscatto viene presentata con iscrizione ad una cassa, è verso questa cassa che saranno versati i contributi dovuti per il riscatto.

Ciò precisato, dall'applicazione delle norme che regolamentano la cassa CPDEL, non può derivare l'effetto invocato nell'appello di INPS di dichiarazione di tardività della domanda di riscatto dell'appellato presentata oltre i cinque anni ex art. 68 r.d.l. n. 680/1938.

A tal riguardo, occorre rilevare che INPS non ha eccepito in primo grado l'intervenuta decadenza quinquennale della domanda amministrativa di riscatto del xx, con la conseguenza che l'ente previdenziale è decaduto da tale eccezione formulata in sede d'appello.

Pertanto, il primo motivo di appello dell'INPS deve essere accolto ma limitatamente alla statuizione sulla normativa applicabile (CPDEL).

2. In considerazione dell'accoglimento parziale del primo motivo, rispetto al secondo motivo d'appello proposto in via subordinata, il Collegio ritiene di accoglierlo.

L'istituto del riscatto è finalizzato ad aumentare il trattamento economico previdenziale del pensionando, aggiungendo i periodi non coperti da contribuzione (ad es. riscatto del corso legale di laurea o del diploma di specializzazione post-laurea, servizio militare etc).

È di tutta evidenza non si possono riscattare periodi di lavoro già coperti da contribuzione.

In tal senso si richiama la conforme giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Basilicata n,110/2011/C; Sez. Puglia n.441/2011) che ha statuito l'inammissibilità del riscatto dei periodi già coperti da contribuzione.

Peraltro, ciò è anche nell'interesse dell'appellato XX che si ritroverebbe a versare due volte contributi per il medesimo periodo.

Orbene, in considerazione del fatto che, in seguito alla precisazione della domanda, l'appellante ha chiesto il riscatto per il periodo dal 13 dicembre 1988 al 18 dicembre 1988, mentre INPS ha sostenuto che soltanto due giorni non erano coperti da contribuzione, il Collegio dispone la trasmissione degli atti al giudice di prime cure - trattandosi di un accertamento sul fatto - al fine di verificare in contraddittorio i periodi non coperti da contribuzione da riscattare.

Pertanto, si rimette sul punto il giudizio al giudice di primo grado, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio

P. Q. M.

la Corte dei conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello,

definitivamente pronunciando sull'appello n. 60682, come in motivazione

ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO

dell' INPS e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 32/2023, depositata il 26 gennaio 2023, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Sezione territoriale per la Puglia in diversa composizione monocratica al fine di verificare in contraddittorio tra le parti i periodi di lavoro non coperti da contribuzione da riscattare e di provvedere alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 e 22 luglio 2025.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 29/07/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 29/07/2025

il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente

Roma, 29/07/2025